

C.C. n. 10/2009

OGGETTO: Approvazione “Regolamento comunale per l’erogazione di contributi economici a persone in stato di bisogno”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Sindaco di adottare il Regolamento Comunale in oggetto per venire incontro alle condizioni di disagio dei cittadini residenti o temporaneamente domiciliati o itineranti secondo la normativa vigente;

Udito l’intervento del Consigliere comunale Rigotti Vilma la quale proponeva un diverso criterio per concedere i benefici alle persone disagiate;

Visto l’Art.4 della Legge 5 Giugno 2003, n° 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 Ottobre 2001, n° 3) che dispone testualmente:

Art.4 – Attuazione dell’Art. 114, secondo comma, e dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione in materia di potestà normativa degli enti locali.

1 I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa secondo i principi fissati dalla Costituzione. La potestà normativa consiste nella potestà statutaria e in quella regolamentare.

2 Lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Statale in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente, le forme di controllo, anche sostitutivo, nonché le garanzie delle minoranze e le forme di partecipazione popolare.

3 L’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.

4 La disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.

5 Il potere normativo è esercitato anche dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità Montane ed Isolane.

6 Fino all’adozione dei regolamenti degli enti locali, si applicano le vigenti norme statali e regionali, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.

Visto lo schema di Regolamento, predisposto dagli Uffici Comunali, composto da n° 11 articoli, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

Ritenuto opportuno procedere alla nomina della Commissione prevista all’Art. 4 del suddetto regolamento;

Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Visto il vigente Statuto comunale e per la sua piena attuazione;

Con votazione unanime favorevole espressa da n° 9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare il “Regolamento comunale per l’erogazione di contributi economici a persone in stato di bisogno” che si compone di n° 11 articoli ed è allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che una copia del detto Regolamento venga inserita nella raccolta dei regolamenti comunali a disposizione di chiunque voglia prenderne visione o estrarne copia;
3. Di nominare i membri della commissione prevista dall’Art. 4 del suddetto Regolamento nelle persone di Ruschetti Gisella e Rigotti Vilma;
4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lg.vo 18/08/2000, n. 267.